



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 10/2014 presentato da GEO-Ecostrutture s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore ing. Roberto Santero, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Buccheri come da delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Felice Casati n. 32

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'*iter* procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 11.4.2014, la GEO-Ecostrutture s.r.l. in liquidazione ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo depositando un ricorso attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, con proposta di carattere liquidatorio incentrata sulla cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio dell'istante. In sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese di funzionamento della società fino alla definitiva liquidazione e cessazione, oltre che delle spese per assistenza professionale propedeutica alla presentazione della domanda di concordato, il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22% degli importi vantati. A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: copia della determina del Liquidatore autenticata da Notaio del 28.05.2013; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 28.02.2014, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott.ssa Bottallo, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.; nota integrativa di elementi, dati e notizie a sostegno della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata a seguito di richiesta chiarimenti formulata dal Tribunale in intestazione con provvedimento del 29.05.2014.

All'esito della udienza camerale, con decreto del 18.7.2014, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo. La data per l'adunanza dei creditori, originariamente prevista per il 30.9.2014, è stata, per giustificati motivi, fissata per il giorno 10.3.2015.

Con la relazione del 12.2.2015 depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall., i commissari giudiziali hanno espresso una valutazione positiva in ordine all'ammissibilità della proposta

concordataria, riscontrando tuttavia, a seguito delle valutazioni di cui si dà ampiamente conto in atti, che la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari deve essere stimata nella misura del 19,86%, anziché del 22,10% come invece stimato dalla ricorrente.

Nel corso dell'adunanza dei creditori che si è tenuta in data 10.3.2015 è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l. fall.; nei venti giorni successivi alla stessa non sono pervenute manifestazioni di voto contrario.

Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 10.6.2015 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato ai ricorrenti e notificato, a cura di questi, ai creditori dissenzienti ed ai commissari giudiziali. I commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologazione del concordato.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza indicata del 10.6.2015, sentita la società in concordato, i commissari giudiziali e verificata la regolarità della comunicazione della data di udienza ai creditori legittimati a presentare opposizione, verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si evidenzia, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall. La società ricorrente ha manifestato nel corso dell'udienza del 10.6.2015 la disponibilità per l'assunzione dell'incarico da parte dell'attuale liquidatore ing. Santero, con rinuncia ad ogni compenso oltre che al credito personale a decorrere dalla omologa. Sul punto i commissari giudiziali ed il Pubblico Ministero presenti nulla hanno opposto e osservato.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. *c*), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105–108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da GEO-Ecostrutture s.r.l. in liquidazione;
- 2) nomina liquidatore giudiziale ing. Roberto SANTERO _____, che si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;
 - il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108^{ter}, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
 - per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
 - il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 - il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;
 - il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
 - il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
 - il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
 - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
 - il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
 - il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;


3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 2/7/2015

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 3 LUG 2015
IL CANCELLIERE

